

PARTE SPECIALE A

REATI NEL CONFRONTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(articoli 24 e 25 del Decreto)

A.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso ad danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto

del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se il fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli ... da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati

che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ¹

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

¹ Il delitto in oggetto è stato inserito da ultimo nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01 dalla L. 190/2012 del 6 novembre 2012. Pur essendo inserito all'interno dell'art. 25-ter D.Lgs 231/01 (Reati Societari), data la peculiarità della fattispecie si è inteso annoverarlo all'interno della presente parte speciale

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che la NEXT CARE S.R.L. intrattiene con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- 1) *negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: partecipazione a gare pubbliche per servizi di outsourcing ospedaliero e residenziale per non acuti;*
- 2) *negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: stipulazione di convenzioni con enti pubblici per assistenza domiciliare privata;*
- 3) *acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;*
- 4) *richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività della NEXT CARE S.R.L., in relazione a:accreditamento;*
- 5) *gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici in relazione ai seguenti enti: ASL;funzionari enti territoriali; Ispettorato del Lavoro; eventuali ispezioni tributarie;*
- 6) *gestione delle comunicazioni agli enti pubblici.*

A. 2.1 Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.(art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Le condotte prese in esame nella presente Parte Speciale sono riconducibili a rapporti con soggetti pubblici.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è controversa in

dottrina e giurisprudenza, non essendo prevista nel nostro ordinamento una elencazione tassativa dei soggetti che ricoprono tali funzioni.

Si può ricavare dalle definizioni del codice penale sopra richiamate che l'elemento caratterizzante il pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione, intesa quale attività che realizza i fini propri dello Stato anche se esercitata da persone estranee alla pubblica amministrazione o comunque non legate ad essa da un rapporto di dipendenza.

Il collegamento con la pubblica funzione può essere quindi permanente o temporaneo, , accessorio o sussidiario, purché vi sia l'esercizio di una pubblica funzione, la partecipazione anche ridotta alla manifestazione di volontà dell'ente pubblico.

Sono invece incaricati di pubblico servizio i soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine o attività meramente materiali.

In ogni caso, potrà essere demandato all'O.d.V. il chiarimento sull'eventuale qualifica soggettiva.

Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., le condotte considerate nella presente Parte Speciale sono penalmente rilevanti se realizzate nei confronti di: a) membri della Commissione della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea; b) funzionario agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità Europea o del regime applicabile agli agenti della Comunità Europea; c) persone mandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità Europea che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Comunità Europea; d) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che costituiscono la Comunità Europea; e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Sono inoltre rilevanti se realizzate nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

A3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

A 3.1) Negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: partecipazione a gare pubbliche per servizi di outsourcing ospedaliero e residenziale per non acuti

Processi sensibili e rischi di reato: i reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente pubblico per ottenere, indebitamente,

l'aggiudicazione di una gara o l'accelerazione indebita di un atto dovuto. La condotta illecita può essere realizzata anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto (truffa in danno di un ente pubblico).

Procedura: nella partecipazione a gare pubbliche la NEXT CARE S.R.L. applica la Procedura PGI 7.2.1 (Realizzazione del prodotto: processi relativi al cliente). La procedura prevede la separazione delle funzioni tra le fasi di reperimento della gara e preparazione dell'offerta tecnica ed economica (Ufficio Gare e Direzione) e autorizzazione (Presidente). La fase esecutiva del contratto ottenuto è gestita secondo quanto previsto dalle Procedure del Manuale Integrato, in particolare PGI 7.3, PGI 7.5.1, PGI 7.5.2, PGI 8.2.

Tracciabilità: è garantita in ogni fase della partecipazione alla gara attraverso la compilazione del modulo M 7.2.1

Deleghe e procure: i rapporti con l'ente erogatore sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della NEXT CARE S.R.L. a ciò espressamente autorizzati da delega interna o da procura. Il sistema di poteri interno (procure, deleghe, mansionario) definisce i limiti entro i quali il soggetto della NEXT CARE S.R.L. può interfacciarsi con l'ente pubblico. All'apertura delle buste può partecipare esclusivamente personale della NEXT CARE S.R.L. delegato.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V: all'O.d.V. viene trasmesso dall'Ufficio Gare un report semestrale con l'elenco delle gare partecipate e quelle aggiudicate, il valore e l'indicazione dell'ente appaltante, le eventuali modifiche al contratto.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A 3.2) Negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni e/o concessioni con soggetti pubblici in relazione a: stipulazione di convenzioni con enti pubblici per assistenza domiciliare privata

Processi sensibili e rischi di reato: i reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente pubblico per ottenere la convenzione o l'accelerazione indebita di un atto dovuto. La condotta illecita può essere realizzata anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi necessari per la stipulazione della convenzione (truffa in danno di un ente pubblico).

Procedura: è prevista la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispone la documentazione richiesta per la convenzione (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la fase di autorizzazione (Presidente).

Tracciabilità: la documentazione relativa alle convenzioni è archiviata presso l'Ufficio Gare/contratti.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della NEXT CARE S.R.L. a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V: annualmente il Presidente invia all'O.d.V. una relazione contenente le convenzioni stipulate e gli enti pubblici interessati.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A 3.3) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici

Processi sensibili e rischi di reato: la predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell'ente pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico interesse.

Procedura: è prevista la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione, Presidente); per la fase di controllo della gestione del finanziamento ottenuto e delle relative verifiche o ispezioni da parte dell'ente erogatore vedi A5.

Deleghe e procure: i rapporti e le comunicazioni con l'ente erogatore sono gestiti esclusivamente da soggetti della NEXT CARE S.R.L. muniti del relativo potere.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla sua gestione e rendicontazione viene archiviata presso l'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: annualmente l'Ufficio Amministrativo trasmette all'O.d.V. un report relativo all'eventuale finanziamento richiesto e all'iter procedurale seguito.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A 3.4) Richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività della NEXT CARE S.R.L., in relazione a: accreditamento

Processi sensibili e rischi di reato: l'attività in esame riguarda in particolare la predisposizione e l'invio della documentazione richiesta per l'accreditamento presso enti pubblici territoriali (es. Regioni, Comuni, Municipi); la gestione dei rapporti con l'ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni. I reati maggiormente riferibili a quest'area sono la truffa in danno dell'ente pubblico e la corruzione, riferibili a condotte quali la predisposizione di documenti non veritieri, l'offerta di denaro o altra utilità al funzionario pubblico per favorire indebitamente la pratica della NEXT CARE S.R.L.

Procedura: è prevista la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione, Presidente). Per il successivo controllo vedi A5.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della NEXT CARE S.R.L. a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Tracciabilità: la documentazione relativa all'iter di accreditamento è archiviata presso l'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: annualmente l'Ufficio Amministrativo trasmette all'O.d.V. un report relativo alle eventuali pratiche di accreditamento con indicazione degli enti territoriali interessati.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A 3.5) gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici in relazione ai seguenti enti: ASL; funzionari enti territoriali; Ispettorato del Lavoro; eventuali ispezioni tributarie

Processi sensibili e rischi di reato: i reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche nell'ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità o la comunicazione di dati o documenti non veritieri in relazione all'area sottoposta a verifica.

Procedura: sono individuati all'interno della NEXT CARE S.R.L., in relazione alle possibili aree di ispezione o di verifica, i responsabili incaricati di accompagnare i funzionari pubblici. La firma di eventuali verbali è consentita esclusivamente a soggetti provvisti del relativo potere per legge o per delega interna. Il responsabile dell'ufficio interessato dall'ispezione o verifica, in accordo con il Presidente, cura la modalità e tempistica di adempimento di eventuali prescrizioni.

Segregazione: alla verifica/ispezione, se consentito dalla tipologia della stessa o dall'organizzazione dell'ente interessato, partecipano due soggetti della NEXT CARE S.R.L.

Tracciabilità: le comunicazioni con il soggetto pubblico, gli eventuali verbali e altra documentazione relativa all'ispezione/verifica sono archiviate presso l'ufficio interessato dall'ispezione o verifica.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: al termine dell'ispezione/verifica, il responsabile interessato invia una comunicazione all'O.d.V. relativa al contenuto dell'ispezione/verifica e a eventuali prescrizioni impartite dall'ente preposto.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

A 3.6) Gestione delle comunicazioni agli enti pubblici

Principi di controllo: le comunicazioni agli enti pubblici, cartacee o telematiche, sono gestite esclusivamente da soggetti autorizzati (nel caso, muniti di relativa password) e vengono eseguite, secondo quanto previsto dalle procedure interne, previa verifica dei dati e autorizzazione.

Tracciabilità: il sistema informatico e le procedure interne garantiscono la verificabilità dell'accuratezza dei dati inviati e dei soggetti responsabili.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

B.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o

il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.

poi 174-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)²

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)³

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

²L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs 39/2010. L'art. 27 del menzionato Decreto, recante “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” prevede che. “1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonche' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”.

³ La norma è stata modificata dal D.Lgs 39/2010

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

B.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- 1) *redazione del bilancio, delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge edirette ai soci o al pubblico;*
- 2) *operazioni societarie;*
- 3) *gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione.*

Il reato maggiormente riferibile a questa area è il cosiddetto “falso in bilancio”, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuative, il Collegio Sindacale e la società di revisione siano sempre posti nelle condizioni di operare il proprio controllo legale, organizzativo e contabile, evitando di impedire od ostacolare (con l’occultamento di informazioni o altri artifici) la suddetta attività di vigilanza e revisione contabile.

Le operazioni societarie riguardano eventuali attività poste in essere dagli Amministratori sul capitale della NEXT CARE S.R.L. (es. fusioni, scissioni, riduzione del capitale, ripartizione degli utili e delle riserve).

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della Parte Speciale B è quello di indicare i comportamenti che la NEXT CARE S.R.L. intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni mensili, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed a terzi (per quanto in loro diritto) un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica della NEXT CARE S.R.L.;

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
- di trasmettere al Collegio Sindacale e alla società di revisione, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti sui quali questi organi sono tenuti a svolgere le proprie funzioni.

E fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio, delle situazioni mensili, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (es. comunicazioni ai soci), dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della NEXT CARE S.R.L.;
- c) alterare i dati di bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico;
- d) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con la NEXT CARE S.R.L..

Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale, si evidenzino anomalie o elementi di elevata criticità, il soggetto coinvolto deve

astenersi dal proseguire e deve informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

B. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

B 4.1) Redazione del bilancio, delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico

Principi di controllo: il bilancio è redatto secondo i seguenti principi. L'Ufficio Amministrativo raccoglie i dati (che devono essere supportati da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli). Successivamente il Responsabile Amministrativo predispone la bozza di bilancio con il supporto di un consulente esterno. La bozza è quindi sottoposta alla verifica da parte del Presidente. Successivamente, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro un termine congruo per le opportune valutazioni e la successiva approvazione.

Segregazione: la segregazione dei compiti è garantita dalla fase di raccolta dei dati in carico all'Ufficio Amministrativo, dalla fase di controllo svolta dal consulente esterno, dal Responsabile Amministrativo e dal Presidente; dalla fase di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Formazione: il Responsabile Amministrativo cura che i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio, almeno annualmente, siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili sul bilancio, nonché sulle novità in materia civilistica e di bilancio.

Deleghe: sono identificati i ruoli e i poteri dei soggetti coinvolti nell'attività di redazione del bilancio.

Tracciabilità: il sistema informatico e cartaceo garantisce la conservazione dei dati inseriti e l'archiviazione da parte dell'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: è prevista una riunione, da tenersi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio, tra O.d.V., Collegio Sindacale e consulente esterno avente ad oggetto il bilancio e la nota integrativa, con analisi degli aspetti più critici e stesura del relativo verbale.

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.

B 4.2) Operazioni societarie

Deleghe e procure: i poteri sono definiti nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e delle cariche sociali, anche in ordine alla verbalizzazione delle assemblee e archiviazione della relativa documentazione.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione edall'archiviazione di eventuali studi e valutazioni forniti da consulenti esterni.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: eventuali criticità o anomalie devono essere comunicatetempesivamente all'O.d.V. dai soggetti coinvolti.

B 4.3) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione

Deleghe: sono formalmente individuati i soggetti autorizzati alla gestione dei rapporti e dellecomunicazioni con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle riunioni con il Collegio Sindacale edelle comunicazioni con la società di revisione.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: eventuali criticità o anomalie devono essere comunicatetempesivamente all'O.d.V. dai soggetti coinvolti.

PARTE SPECIALE C

REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

C.1 TIPOLOGIA DEI REATI

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' **25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. **Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.** Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

C.2 AREE DI RISCHIO

I reati richiamati dall'art. 25-septies hanno una diversa natura rispetto alle altre fattispecie previste dal Decreto: si tratta infatti di condotte punite a titolo colposo (e non dolo) e inoltre fanno riferimento a una serie molto ampia di violazioni (normativa antinfortunistica).

Nella presente Parte Speciale si fa dunque riferimento alla complessiva *gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*.

C.3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

C 3.1) PRINCIPI GENERALI

La Direzione approva la politica aziendale per la sicurezza che rispetta, tra gli altri,

i seguenti principi:

- a) è appropriata agli scopi della Società e ai pericoli e fattori di rischio connessi con l'attività svolta;
- b) mira al miglioramento continuo del sistema, alla prevenzione dei rischi per i lavoratori, al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza;
- c) è documentata, diffusa, resa operante;
- d) è riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità;
- e) è comunicata a tutti coloro che operano per NEXT CARE S.R.L. e resa disponibile alle parti interessate. Le fasi di applicazione del sistema di gestione della sicurezza sono:

PIANIFICAZIONE: la NEXT CARE S.R.L. ha definito e documentato, mediante un'apposita procedura organizzativa i processi necessari per l'identificazione del pericolo, la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di controllo.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO: la NEXT CARE S.R.L. assicura lo sviluppo di adeguate professionalità, strutture organizzative, modalità di formazione, di gestione e archiviazione della documentazione, di controllo operativo.

MONITORAGGIO: la NEXT CARE S.R.L. garantisce la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni, la programmazione e il controllo di tutti i processi, con particolare riferimento alla modalità di gestione dei fattori di pericolo per la sicurezza.

RIESAME DELLA DIREZIONE: la Direzione, almeno una volta all'anno, riesamina il Sistema di Gestione della Sicurezza per valutare ed adeguare la continua adeguatezza alle norme di riferimento, l'efficacia, il raggiungimento della Politica Aziendale. Il Sistema viene riesaminato ogni qualvolta vi siano significative modifiche organizzative e di processo.

Vengono inoltre applicati i seguenti principi di controllo:

Separazione dei compiti: nessun soggetto può gestire in totale autonomia un intero processo; Procedure: formalizzano e disciplinano le modalità operative e la registrazione dell'attività svolta;

Sistema dei poteri e delle responsabilità: procure, deleghe nonché altri documenti scritti fissano i poteri e le responsabilità in modo coerente con la posizione ricoperta all'interno della Società;

Tracciabilità: è garantita la documentazione, la registrazione e l'archiviazione dell'attività svolta e dei relativi controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della verifica dell'acquisizione e mantenimento di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

C 3.2 PRINCIPI SPECIFICI

Obiettivi e programmi di gestione della sicurezza

La Direzione assicura che per i pertinenti livelli aziendali siano individuati obiettivi e traguardi documentati, coerenti con la politica aziendale. In questo senso la NEXT CARE S.R.L. stabilisce e mantiene attivi uno o più programmi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, che includono responsabilità, tempi e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi.

Organizzazione

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente. Sono stati nominati il Rappresentante della Direzione (RDD), il Responsabile del SGI (RSGI); il RSPP, il Medico competente, i Preposti, gli addetti alle emergenze. La struttura organizzativa è stata comunicata a tutto il personale.

Documento di valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/08. Il Documento contiene l'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le norme da osservare da parte di terzi.

La procedura PGS 4.3.1. "Pianificazione" disciplina le modalità per individuare e stimare i rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene riesaminato (in ordine a adeguatezza, efficacia, rischi) in occasione delle riunioni periodiche e se del caso in fase di Riesame della Direzione. Motivi di modifica possono essere: emergenze; infortuni o quasi-infortuni; condizioni anomale; reclami / segnalazioni; non conformità; risultati di verifiche ispettive interne ed esterne; variazioni di processo; variazioni di politica.

Prescrizioni legali ed altre

La NEXT CARE S.R.L. garantisce la conoscenza e disponibilità delle prescrizioni e certificazioni di natura legale e contrattuale, l'aggiornamento ed una funzione responsabile (RSGI) degli aggiornamenti. La Procedura PGS 4.3.1. disciplina l'identificazione, l'accesso e l'aggiornamento delle prescrizioni legali e delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

Registrazioni e documentazione

La Procedura PGQ 4.2 (Requisiti relativi alla documentazione) disciplina la conservazione di tutte le registrazioni attestanti la conformità ai requisiti dei prodotti, delle normative e la conformità ai requisiti delle norme ad adesione volontaria.

Sorveglianza Sanitaria

La NEXT CARE S.R.L. ha nominato il medico competente e la relativa attività è disciplinata nel protocollo sanitario contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Formazione e informazione dei lavoratori, consapevolezza, competenze

L'attività di informazione, formazione, addestramento è applicata a tutto il personale. L'attività è rivolta anche al D.Lgs 231/01 e alla sua applicazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale interno che svolge attività che hanno influenza sui fattori di rischio deve essere competente in relazione alle responsabilità che gli vengono attribuite in funzione del livello di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. La NEXT CARE S.R.L. definisce i criteri di qualifica delle diverse funzioni (Mansionario M 5.1.5). La Procedura PGQ 6.2.1 definisce le modalità di gestione in merito alle competenze richieste, all'addestramento e alle modalità di garantire la consapevolezza del personale in azienda.

Preparazione alle emergenze e risposta

La Società ha predisposto e mantiene aggiornati opportuni piani per individuare, affrontare e rispondere a emergenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori (MGI paragrafo 10). I piani sono redatti in conformità alla normativa vigente (in particolare D.Lgs 81/08) e sono riesaminati periodicamente.

Sistema disciplinare

In caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste dal Capitolo 7 del presente Modello, fermo restando le disposizioni previste dai CCNL. L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

Monitoraggio e misurazione

E' stato predisposto un sistema di procedure (PGA 4.5.1; PGS 4.5.1; PGQ 8.3) al fine di sorvegliare e misurare con cadenze definite le principali caratteristiche delle attività/prodotti/servizi della NEXT CARE S.R.L. che possono avere impatto significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Audit

NEXT CARE S.R.L. esegue ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne allo scopo di valutare se il sistema di gestione è conforme a quanto pianificato, ai requisiti delle normative adottate ed ai requisiti del sistema di gestione stabiliti dalla Società e allo scopo di verificare se il sistema è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.

Riesame

La Direzione provvede a riesaminare periodicamente il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto in MGI paragrafo 5, che definisce le responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità operative, le decisioni e azioni da intraprendere, l'archiviazione della documentazione relativa al riesame.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: l'Organismo di Vigilanza riceve le seguenti comunicazioni: relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza e sull'attività di formazione (RSPP); eventuali modifiche del Documento di Valutazione dei Rischi e del sistema di gestione della sicurezza (RSPP); riesame annuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSGI); relazione sul piano di sorveglianza e relativi adempimenti (Medico Competente).

Consulenti e fornitori: viene applicata la previsione di cui al § 8.2 del Modello.